

Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio

Adottata a Ginevra il 28 giugno 1930²
Approvata dall'Assemblea federale il 20 giugno 1939³
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 23 maggio 1940
Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1941
Emendata dalle convenzioni n. 80⁴ e 116⁵

(Stato 17 settembre 2002)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 10 giugno 1930 nella sua quattordicesima sessione, dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti il lavoro forzato od obbligatorio, questione compresa nel primo punto dell'ordine del giorno della sessione, e dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale, adotta, in questo ventottesimo giorno di giugno del millenovecentotrenta, la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul lavoro forzato, 1930, e che dovrà essere ratificata dagli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro⁶:

Art. 1

1. Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s'impegna a sopprimere l'uso del lavoro forzato od obbligatorio sotto qualsiasi forma, nel più breve tempo possibile.
2. Nell'attesa della soppressione totale, il lavoro forzato od obbligatorio potrà essere permesso, eccezionalmente, alle condizioni e con le garanzie contenute negli articoli seguenti.

RU 56 1256 e CS 14 39

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² La Convenzione è stata adottata nella quattordicesima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Convenzione solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 28). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all'emendamento della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Convenzione allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Convenzione del 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0).

³ RU 56 1260

⁴ RS 0.822.719.0

⁵ RS 0.822.721.6

⁶ RS 0.820.1

3. Allo spirare di un termine di cinque anni a contare dall'entrata in vigore della presente Convenzione, e in occasione del rapporto previsto all'art. 31 qui appresso, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro esaminerà la possibilità di sopprimere, senz'altro termine, il lavoro forzato od obbligatorio sotto qualsiasi forma e deciderà se sia il caso di iscrivere la questione all'ordine del giorno della Conferenza.

Art. 2

1. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione «lavoro forzato od obbligatorio» designerà qualsiasi lavoro o servizio che si esige da un individuo sotto la minaccia di una pena e per il quale detto individuo non si è offerto di sua spontanea volontà.

2. Tuttavia, l'espressione «lavoro forzato od obbligatorio» non comprende, ai sensi della presente Convenzione:

- a. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige in virtù delle leggi sul servizio militare obbligatorio e destinato all'esecuzione di opere che hanno carattere puramente militare;
- b. qualsiasi lavoro o prestazione che rientri negli obblighi civili normali dei cittadini di un paese che si governa completamente da sè;
- c. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige da una persona come conseguenza di una condanna pronunciata in virtù di una decisione giudiziaria, a condizione che il lavoro o la prestazione sia eseguito sotto la vigilanza ed il controllo delle autorità pubbliche e che la persona non sia ceduta o messa a disposizione di privati, compagnie o persone giuridiche private;
- d. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige nel caso di forza maggiore, come in caso di guerra, di sinistri o pericolo di sinistri, quali gli incendi, le inondazioni, le carestie, i terremoti, le epidemie e le epizoozie violente, le invasioni di animali, di insetti o di parassiti nocivi, ed in generale in tutti i casi che mettono in pericolo o stanno per mettere in pericolo la vita o le condizioni normali di esistenza di tutta o parte della popolazione;
- e. i lavori correnti del paese, cioè quelli eseguiti nell'interesse diretto della collettività dai membri stessi della popolazione, lavori che per ciò possono essere considerati come obblighi civili normali che spettano ai membri della collettività, a condizione che la popolazione stessa o i suoi rappresentanti diretti abbiano il diritto di pronunciarsi sulla fondatezza di questi lavori.

Art. 3

Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione «autorità competenti» designerà tanto le autorità metropolitane quanto le autorità centrali superiori del territorio interessato.

Art. 4

1. Le autorità competenti non devono imporre o lasciar imporre il lavoro forzato od obbligatorio a profitto di privati, di compagnie o di persone giuridiche private.
2. Se tale forma di lavoro forzato od obbligatorio a profitto di privati, di compagnie o di persone giuridiche private esiste al momento in cui la ratificazione della presente Convenzione da parte di uno Stato membro è registrata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, questo membro dovrà abolire completamente detto lavoro forzato od obbligatorio al momento in cui la presente Convenzione entra in vigore in suo confronto.

Art. 5

1. Nessuna concessione a privati, a compagnie o persone giuridiche private dovrà avere per conseguenza l'imposizione di una forma qualsiasi di lavoro forzato od obbligatorio allo scopo di produrre o di raccogliere prodotti che questi privati, compagnie o persone giuridiche private utilizzano o ne fanno oggetto di commercio.
2. Se concessioni già esistenti implicano disposizioni che hanno per conseguenza l'imposizione di simile lavoro forzato od obbligatorio, queste disposizioni dovranno essere abrogate il più presto possibile per poter ottemperare alle prescrizioni dell'art.1 della presente Convenzione.

Art. 6

I funzionari amministrativi, anche quando dovranno spingere la popolazione di cui hanno cura a dedicarsi ad una forma qualsiasi di lavoro, non dovranno esercitare sulla popolazione una pressione collettiva od individuale perchè il lavoro sia fatto a profitto di privati, compagnie o persone giuridiche private.

Art. 7

1. I capi che non esercitano funzioni amministrative non dovranno ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio.
2. I capi che esercitano funzioni amministrative potranno, con l'espressa autorizzazione delle autorità competenti, ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio nelle condizioni poste dall'art. 10 della presente Convenzione.
3. I capi legalmente riconosciuti e che non ricevono un compenso adeguato sotto altre forme, potranno valersi dei servizi personali, debitamente regolati, restando beninteso che dovranno essere presi tutti i provvedimenti atti a prevenire gli abusi.

Art. 8

1. La responsabilità di qualsiasi decisione di ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio incomberà alle autorità civili superiori del territorio che entra in linea di conto.
2. Tuttavia, queste autorità potranno delegare alle autorità locali superiori il potere d'imporre un lavoro forzato od obbligatorio nei casi in cui questo lavoro non avrà per effetto di allontanare i lavoratori dalla loro residenza abituale. Queste autorità

potranno parimente delegare alle autorità locali superiori, per i periodi e alle condizioni che saranno stipulati dal regolamento previsto all'art. 23 della presente Convenzione, il potere d'imporre un lavoro forzato od obbligatorio per l'esecuzione del quale i lavoratori dovranno allontanarsi dalla loro residenza abituale, quando si tratterà di facilitare lo spostamento di funzionari dell'amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni ed il trasporto del materiale dell'amministrazione.

Art. 9

Salve disposizioni contrarie stipulate all'art. 10 della presente Convenzione, qualsiasi autorità che abbia il diritto d'imporre lavoro forzato od obbligatorio non dovrà permettere che si ricorra a questa forma di lavoro senza prima accertarsi:

- a) che il servizio od il lavoro da eseguire è d'un interesse diretto ed importante per la collettività chiamata ad eseguirlo;
- b) che questo servizio o lavoro è di una necessità attuale ed imminente;
- c) che è stato impossibile procurarsi la mano d'opera volontaria per la esecuzione di questo servizio o lavoro malgrado l'offerta di salari e di condizioni di lavoro almeno pari a quelli praticati nel territorio che entra in considerazione, per lavori o servizi del genere, e
- d) che dal lavoro o servizio non risulterà un onere troppo grave per la popolazione attuale, avuto riguardo alla mano d'opera disponibile ed alla sua attitudine ad intraprendere il lavoro di cui si tratta.

Art. 10

1. Il lavoro forzato od obbligatorio chiesto a titolo d'imposta ed il lavoro forzato od obbligatorio per l'esecuzione di opere pubbliche, imposto da capi che esercitano una funzione amministrativa, dovranno essere progressivamente aboliti.

2. Nell'attesa di tale abolizione, quando il lavoro forzato od obbligatorio sarà chiesto a titolo d'imposta e quando il lavoro forzato od obbligatorio sarà imposto da capi che esercitano funzioni amministrative, allo scopo di far eseguire opere d'interesse pubblico, le autorità interessate dovranno dapprima accertarsi:

- a. che il servizio o il lavoro da eseguirsi è d'interesse diretto ed importante per la collettività chiamata ad eseguirlo;
- b. che il servizio o il lavoro è di una necessità attuale od imminente;
- c. che non risulterà dal lavoro o servizio obbligatorio un onere troppo grave alla popolazione attuale, per quanto concerne la mano d'opera disponibile e la sua attitudine ad intraprendere il lavoro di cui si tratta;
- d. che l'esecuzione di questo lavoro o servizio non costringe i lavoratori ad allontanarsi dalla loro residenza abituale;
- e. che l'esecuzione di questo lavoro o servizio è diretta conformemente alle esigenze della religione, della vita sociale e dell'agricoltura.

Art. 11

1. Potranno essere adibiti al lavoro forzato od obbligatorio solo gli adulti validi di sesso maschile, d'età non presumibilmente inferiore ai 18 anni nè superiore ai 45. Salvo per le categorie di lavoro di cui all'art. 10 della presente Convenzione, dovranno essere osservate le limitazioni e condizioni seguenti:

- a. accertamento preventivo, in tutti i casi dove sarà possibile, da parte di un medico designato dall'amministrazione, dell'assenza di qualsiasi malattia contagiosa e dell'attitudine fisica degli interessati a sopportare il lavoro imposto e le condizioni in cui dovrà essere eseguito;
- b. esenzione del personale delle scuole, allievi e insegnanti, come pure del personale amministrativo in generale;
- c. conservazione in ciascuna collettività del numero d'uomini adulti e validi indispensabili alla vita familiare e sociale;
- d. rispetto dei vincoli coniugali e familiari.

2. Agli scopi indicati dalla lett. c precedente, il regolamento previsto all'art. 23 della presente Convenzione fisserà la proporzione dei capi di popolazione permanente maschile e valida che potrà formare oggetto d'un determinato prelevamento, senza tuttavia che questa proporzione possa, in nessun caso, superare il 25 per cento della popolazione stessa. Fissando questa proporzione, le autorità competenti dovranno tener conto della densità della popolazione, dello sviluppo sociale e fisico di questa popolazione, dell'epoca dell'anno e dello stato dei lavori da eseguire dagli interessati sul posto e per loro conto; in modo generale, esse dovranno rispettare le necessità economiche e sociali della vita normale della collettività di cui si tratta.

Art. 12

1. Il periodo massimo durante il quale un individuo qualsiasi potrà essere tenuto al lavoro forzato od obbligatorio sotto le sue varie forme non dovrà superare sessanta giorni per periodo di dodici mesi, i giorni di viaggio necessari per recarsi sul posto di lavoro e per ritornarne restando compresi nei sessanta giorni.

2. Ogni lavorante tenuto al lavoro forzato od obbligatorio dovrà essere provvisto d'un certificato che indichi i periodi di lavoro forzato od obbligatorio che ha già compiuti.

Art. 13

1. Le ore normali di lavoro di qualsiasi persona tenuta al lavoro forzato od obbligatorio dovranno essere le stesse che quelle in uso per il lavoro libero e le ore di lavoro compiute in più della durata normale dovranno essere retribuite secondo le stesse aliquote che quelle in uso per le ore supplementari dei lavoratori liberi.

2. Un giorno di riposo settimanale dovrà essere concesso a tutte le persone soggette ad una forma qualsiasi di lavoro forzato od obbligatorio e questo giorno dovrà coincidere, per quanto possibile, con quello consacrato al riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.

Art. 14

1. Ad eccezione del lavoro previsto dall'art. 10 della presente Convenzione, il lavoro forzato od obbligatorio sotto tutte le sue forme dovrà essere retribuito in denaro e secondo aliquote che, per lo stesso genere di lavoro, non dovranno essere inferiori nè a quelle in vigore nella regione in cui i lavoratori sono impiegati nè a quelle in vigore nella regione in cui i lavoratori sono stati reclutati.
2. Nel caso di lavoro imposto dai capi nell'esercizio delle loro funzioni amministrative, il pagamento delle mercedi nelle condizioni previste al capoverso precedente dovrà essere introdotto il più presto possibile.
3. I salari dovranno essere versati ad ogni lavoratore singolarmente e non al suo capo tribù o a qualsiasi altra autorità.
4. I giorni di viaggio per recarsi al luogo del lavoro e per ritornarvi dovranno essere calcolati per pagamento dei salari come giorni di lavoro.
5. Il presente articolo non avrà per effetto di vietare la fornitura ai lavoratori delle solite razioni alimentari calcolate come parte del guadagno; queste razioni dovranno però essere equivalenti alle somme di denaro che rappresentano; tuttavia non potrà essere fatta alcuna deduzione sul salario nè per il pagamento di imposte, nè per gli alimenti, il vestiario e l'alloggio speciali che saranno forniti ai lavoratori per mantenerli in istato di continuare il loro lavoro avuto riguardo alle speciali condizioni del loro impiego, nè per la fornitura di attrezzi.

Art. 15

1. Qualsiasi legislazione sulla riparazione degli infortuni o delle malattie professionali, come pure qualsiasi legislazione che preveda l'assegnazione di indennità alle persone che erano a carico di lavoratori morti o invalidi, che sia o che sarà in vigore sul territorio che entra in linea di conto, dovrà applicarsi alle persone tenute al lavoro forzato od obbligatorio alle stesse condizioni che per i lavoratori liberi.
2. In ogni modo, qualsiasi autorità che assume una persona per il lavoro forzato od obbligatorio è tenuta ad assicurare la sussistenza di detto lavoratore quando un infortunio od una malattia cagionata dal suo lavoro lo rende totalmente o parzialmente incapace a provvedere ai suoi bisogni. Questa autorità sarà parimente tenuta a prendere provvedimenti per assicurare il mantenimento di qualsiasi persona effettivamente a carico di detto lavoratore in caso di incapacità o di morte cagionata dal lavoro.

Art. 16

1. Le persone tenute al lavoro forzato od obbligatorio non dovranno, salvo nei casi di necessità eccezionale, essere trasferite nelle regioni in cui le condizioni di alimentazione e di clima fossero talmente diverse da quelle a cui sono stati abituati da presentare un pericolo per la loro salute.
2. In nessun caso, tale trasferimento di lavoratori sarà autorizzato prima che siano strettamente applicate tutte le norme igieniche e d'abitazione che s'impongono per la loro installazione e per la tutela della loro salute.

3. Quando un simile trasferimento non potrà essere evitato, dovranno essere prese misure che assicurino l'adattamento progressivo dei lavoratori alle nuove condizioni di alimentazione e di clima, dopo aver sentito il servizio medico competente.
4. Nel caso in cui questi lavoratori siano chiamati ad eseguire un lavoro regolare al quale non sono abituati, dovranno essere prese misure per garantire il loro adattamento a questo genere di lavoro, specialmente per quanto concerne l'allenamento progressivo, le ore di lavoro, la sistemazione del riposo intercalare e il miglioramento od aumento delle razioni alimentari che fosse necessario.

Art. 17

Prima di autorizzare qualsiasi lavoro forzato od obbligatorio per la esecuzione di opere edilizie o di manutenzione che obbligano i lavoratori a soggiornare sui luoghi del lavoro per un periodo prolungato, le autorità competenti devono accertarsi:

1. che sono state prese tutte le misure necessarie per assicurare le condizioni igieniche dei lavoratori e per garantire le indispensabili cure mediche e, in modo particolare:
 - a. che questi lavoratori subiscono un esame medico prima di cominciare i lavori e altri esami medici ad intervalli determinati durante il loro impiego;
 - b. che è stato previsto un numero sufficiente di medici, come pure di dispensari, infermerie, ospedali con il materiale necessario per far fronte a tutti i bisogni; e
 - c. che la buona igiene dei luoghi di lavoro, l'approvvigionamento dei lavoratori con acqua, commestibili, combustibili e batteria di cucina sono assicurati in modo soddisfacente, e che si è provveduto al vestiario e all'alloggio che potessero occorrere;
2. che sono state prese misure adeguate per assicurare la sussistenza della famiglia del lavoratore, specialmente per facilitare l'invio d'una parte del salario a quest'ultima, in modo sicuro e con il consenso o a domanda del lavoratore stesso;
3. che i viaggi dei lavoratori per recarsi sui lavori e per tornarne saranno assicurati dall'amministrazione, sotto la sua responsabilità e a sue spese, e che l'amministrazione stessa faciliterà questi viaggi utilizzando nella più larga misura possibile tutti i mezzi di trasporto disponibili;
4. che in caso di malattia o d'infortunio del lavoratore che cagionerebbe un'incapacità al lavoro di una certa durata, il rimpatrio del lavoratore sarà assicurato a spese dell'amministrazione;
5. che qualunque lavoratore che desidera restare sul posto come lavoratore libero, allo spirare del suo periodo di lavoro forzato, od obbligatorio, avrà la facoltà di farlo senza decadere, per un periodo di due anni, dai suoi diritti di rimpatrio gratuito.

Art. 18

1. Il lavoro forzato od obbligatorio per il trasporto di persone o di merci, come per esempio quello da portatore o da battelliere, dovrà essere soppresso nel più breve tempo possibile, e, nell'attesa di questa soppressione, le autorità competenti dovranno emanare dei regolamenti che fissano in modo particolare:

- a. l'obbligo di non ricorrere a questo lavoro se non per facilitare i trasferimenti di funzionari dell'amministrazione nell'esercizio delle loro funzioni, od il trasporto di materiale dell'amministrazione, o in caso di urgente necessità assoluta, il trasporto di altre persone che non siano funzionari;
- b. l'obbligo di non adibire a simili trasporti se non uomini riconosciuti fisicamente atti da un esame medico ogni qualvolta sia possibile tale esame; nei casi in cui non sia possibile, la persona che assume tale mano d'opera deve accertarsi, sotto sua responsabilità, che i lavoratori adibiti ai lavori hanno attitudine fisica voluta e non sono affetti da nessuna malattia contagiosa;
- c. il carico massimo che i lavoratori devono portare;
- d. il percorso massimo che potrà essere imposto a questi lavoratori dal luogo della loro residenza;
- e. il numero massimo di giornate mensili o per qualsiasi altro periodo in cui i lavoratori potranno essere requisiti, comprendendo in questo numero i giorni per il viaggio di ritorno;
- f. le persone che sono autorizzate a far appello a questa forma di lavoro forzato od obbligatorio, come pure la misura nella quale esse hanno diritto di ricorrervi.

2. Nel fissare i massimi di cui alle lett. c, d ed e del numero precedente, le autorità competenti dovranno tener conto dei vari elementi che entrano in considerazione, specialmente dell'attitudine fisica della popolazione che dovrà subire la requisizione, della natura dell'itinerario da seguire, come pure delle condizioni climatiche.

3. Le autorità competenti dovranno, inoltre, prendere disposizioni affinché il tragitto quotidiano normale dei portatori non sia superiore ad una distanza corrispondente alla durata media di una giornata media di lavoro di otto ore, restando inteso che, per determinarla, si dovrà tener conto non solo del carico da portare e della distanza da percorrere, ma anche dello stato della strada, dell'epoca dell'anno e di tutti gli altri elementi che entrano in linea di conto; se fosse necessario imporre ai lavoratori ore supplementari di marcia, queste dovranno essere remunerate secondo aliquote più elevate di quelle normali.

Art. 19

1. Le autorità competenti non dovranno permettere che si ricorra alla coltura obbligatoria se non allo scopo di prevenire la carestia o la penuria di generi alimentari e sempre con la riserva che le derrate o i prodotti così ottenuti debbano restare proprietà delle persone o delle collettività che li hanno prodotti.

2. Quando la produzione è organizzata secondo la legge e la consuetudine sopra una base comunale e quando i prodotti od i profitti derivanti dalla vendita di questi prodotti restano proprietà della collettività, il presente articolo non dovrà avere per effetto di sopprimere l'obbligo per i membri della collettività di adempiere il lavoro in tal modo imposto.

Art. 20

Le legislazioni le quali prevedono una repressione collettiva applicabile ad un'interna collettività per delitti commessi da alcuni dei suoi membri, non dovranno comprendere tra i metodi di repressione il lavoro forzato od obbligatorio per la collettività.

Art. 21

Per i lavori sotterranei da eseguirsi nelle miniere non si ricorrerà al lavoro forzato od obbligatorio.

Art. 22

I rapporti annuali che i membri ratificanti la presente Convenzione si impegnano a presentare all'Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dell'art. 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro⁷, sulle misure da essi prese per mettere in esecuzione le disposizioni della presente Convenzione, dovranno contenere dati il più possibile completi, per ciascun territorio che entra in linea di conto, sulla misura in cui si sarà ricorso al lavoro forzato od obbligatorio in questo territorio, come pure sui punti seguenti: scopi per cui si è fatto procedere a tale lavoro; aliquota di morbosità e di mortalità; ore di lavoro; metodi di pagamento dei salari e loro aliquote; come pure tutte le altre informazioni relative.

Art. 23

1. Per applicare le disposizioni della presente Convenzione, le autorità competenti dovranno promulgare una regolamentazione completa e precisa sull'uso del lavoro forzato od obbligatorio.

2. Questa regolamentazione dovrà contenere, in modo particolare, norme che permettano ad ogni persona sottoposta al lavoro forzato od obbligatorio di presentare alle autorità qualsiasi reclamo relativo alle condizioni di lavoro che le sono imposte e che le diano garanzie che i suoi reclami saranno esaminati e presi in considerazione.

⁷ RS 0.820.1

Art. 24

In tutti i casi dovranno essere prese misure appropriate per garantire la stretta applicazione dei regolamenti sul lavoro forzato od obbligatorio, sia mediante estensione al lavoro forzato od obbligatorio delle attribuzioni di qualsiasi organismo di ispezione già esistente per la vigilanza del lavoro libero, sia mediante altro sistema adeguato allo scopo. Saranno parimente prese misure affinché questi regolamenti siano portati a conoscenza delle persone tenute a prestare il lavoro forzato od obbligatorio.

Art. 25

Il fatto di esigere illegalmente lavoro forzato od obbligatorio sarà punibile penalmente ed ogni membro che ratifica la presente Convenzione avrà l'obbligo di assicurarsi che le sanzioni imposte dalla legge siano realmente efficaci e strettamente applicate.

Art. 26

1. Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla ai territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, tutela od autorità, nella misura in cui ha diritto di sottoscrivere impegni concernenti questioni di giurisdizione interna. Tuttavia, se questo membro intende prevalersi delle disposizioni dell'art. 35 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro⁸, dovrà accompagnare la sua ratificazione d'una dichiarazione la quale faccia conoscere:

- i. i territori in cui intende applicare integralmente le disposizioni della presente Convenzione;
- ii. i territori in cui intende applicare le disposizioni della presente Convenzione con modificazioni e in che cosa consistono le dette modificazioni;
- iii. i territori per i quali riserva la sua decisione.

2. La dichiarazione suddetta sarà considerata come parte integrante della ratificazione e avrà effetti identici. Qualsiasi membro che formulerà tale dichiarazione avrà la facoltà di rinunciare, mediante una dichiarazione nuova, a tutte od a parte delle riserve contenute, in virtù dei capoversi ii e iii che precedono, nella dichiarazione anteriore.

Art. 27

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

⁸ RS 0.820.1

Art. 28

1. La presente Convenzione non impegnerà che i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata all'Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratificazione.

Art. 29

Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all'Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà pure la registrazione delle ratificazioni che saranno in seguito comunicate da tutti gli altri membri dell'Organizzazione.

Art. 30

1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la sua registrazione da parte dell'Ufficio internazionale del Lavoro.
2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ogni periodo di cinque anni, alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 31⁹

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1° della conv. n. 116 del 26 giugno 1961, approvato dall'Assemblea federale il 2 ott. 1962 e entrato in vigore per la Svizzera dal 5 nov. 1962 (RS 0.822.721.6).

Art. 32

1. Nel caso in cui la Conferenza generale adottasse una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, la ratificazione da parte di un membro della nuova Convenzione di revisione implicherebbe di pieno diritto, malgrado l'articolo 30 che precede, la disdetta immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore.
2. A contare dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.
3. La presente Convenzione resta tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

Art. 33

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno parimente stato.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della Convenzione il 2 luglio 2002

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di succe- sione (S)		Entrata in vigore	
Albania	25 giugno	1957	25 giugno	1958
Algeria	19 ottobre	1962 S	19 ottobre	1962
Angola	4 giugno	1976 S	4 giugno	1976
Antigua e Barbuda	2 febbraio	1983 S	2 febbraio	1983
Arabia Saudita	15 giugno	1978	15 giugno	1979
Argentina	14 marzo	1950	14 marzo	1951
Australia	2 gennaio	1932	2 gennaio	1933
Isola di Norfolk	2 gennaio	1932	2 gennaio	1933
Austria	7 giugno	1960	7 giugno	1961
Azerbaijan	19 maggio	1992 S	19 maggio	1992
Bahamas	25 maggio	1976 S	25 maggio	1976
Bahrein	11 giugno	1981	11 giugno	1982
Bangladesh	22 giugno	1972 S	22 giugno	1972
Barbados	8 maggio	1967 S	8 maggio	1967
Belarus	21 agosto	1956	21 agosto	1957
Belgio	20 gennaio	1944	20 gennaio	1945
Belize	15 dicembre	1983 S	15 dicembre	1983
Benin	12 dicembre	1960 S	12 dicembre	1960
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Botswana	5 giugno	1997	5 giugno	1998
Brasile	25 aprile	1957	25 aprile	1958
Bulgaria	22 settembre	1932	22 settembre	1933
Burkina Faso	21 novembre	1960 S	21 novembre	1960
Burundi*	11 marzo	1963 S	11 marzo	1963
Cambogia	24 febbraio	1969 S	24 febbraio	1969
Camerun	7 giugno	1960 S	7 giugno	1960
Capo Verde	3 aprile	1979 S	3 aprile	1979
Ciad	10 novembre	1960 S	10 novembre	1960
Cile	31 maggio	1933	31 maggio	1934
Cina*				
Hong Kong	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao	13 luglio	1999	20 dicembre	1999
Cipro	23 settembre	1960 S	23 settembre	1960
Colombia	4 marzo	1969	4 marzo	1970
Comore	23 ottobre	1978 S	23 ottobre	1978
Congo (Brazzaville)	10 novembre	1960 S	10 novembre	1960
Congo (Kinshasa)	20 settembre	1960 S	20 settembre	1960
Costa Rica	2 giugno	1960	2 giugno	1961
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba	20 luglio	1953	20 luglio	1954
Côte d'Ivoire	21 novembre	1960 S	21 novembre	1960
Danimarca	11 febbraio	1932	11 febbraio	1933

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di succes- sione (S)		Entrata in vigore	
Groenlandia	11 febbraio	1932	11 febbraio	1933
Isole Faerøer	11 febbraio	1932	11 febbraio	1933
Dominica	28 febbraio	1983 S	28 febbraio	1983
Ecuador	6 luglio	1954	6 luglio	1955
Egitto	29 novembre	1955	29 novembre	1956
El Salvador	15 giugno	1995	15 giugno	1996
Emirati Arabi Uniti	27 maggio	1982	27 maggio	1983
Eritrea	22 febbraio	2000	22 febbraio	2001
Estonia	7 febbraio	1996	7 febbraio	1997
Figi	19 aprile	1974 S	19 aprile	1974
Finlandia	13 gennaio	1936	13 gennaio	1937
Francia	24 giugno	1937	24 giugno	1938
Comore	26 luglio	1954	26 luglio	1954
Guadalupa	24 giugno	1937	24 giugno	1938
Guayana francese	24 giugno	1937	24 giugno	1938
Martinica	24 giugno	1937	24 giugno	1938
Nuova Caledonia	26 luglio	1954	26 luglio	1954
Polinesia francese	26 luglio	1954	26 luglio	1954
Riunione	24 giugno	1937	24 giugno	1938
St. Pierre e Miquelon	26 luglio	1954	26 luglio	1954
Gabon	14 ottobre	1960 S	14 ottobre	1960
Gambia	4 settembre	2000	4 settembre	2001
Georgia	22 giugno	1993 S	22 giugno	1993
Germania	13 giugno	1956	13 giugno	1957
Ghana	20 maggio	1957 S	20 maggio	1957
Giamaica	26 dicembre	1962 S	26 dicembre	1962
Giappone	21 novembre	1932	21 novembre	1933
Gibuti	3 agosto	1978 S	3 agosto	1978
Giordania	6 giugno	1966	6 giugno	1967
Grecia	13 giugno	1952	13 giugno	1953
Grenada	9 luglio	1979 S	9 luglio	1979
Guatemala	13 giugno	1989	13 giugno	1990
Guinea	21 gennaio	1959 S	21 gennaio	1959
Guinea-Bissau	21 febbraio	1977	21 febbraio	1977
Guyana	8 giugno	1966 S	8 giugno	1966
Haiti	4 marzo	1958	4 marzo	1959
Honduras	21 febbraio	1957	21 febbraio	1958
India	30 novembre	1954	30 novembre	1955
Indonesia	12 giugno	1950 S	12 giugno	1950
Iran	10 giugno	1957	10 giugno	1958
Iraq	27 novembre	1962	27 novembre	1963
Irlanda	2 marzo	1931	1° maggio	1932
Islanda	17 febbraio	1958	17 febbraio	1959
Israele	7 giugno	1955	7 giugno	1956
Italia	18 giugno	1934	18 giugno	1935

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di succes- sione (S)		Entrata in vigore	
Jugoslavia	24 novembre	2002 S	24 novembre	2002
Kasakistan	18 maggio	2001 S	18 maggio	2002
Kenya	13 gennaio	1964 S	13 gennaio	1964
Kirghizistan	31 marzo	1992 S	31 marzo	1992
Kiribati	3 febbraio	2000	3 febbraio	2001
Kuwait	23 settembre	1968	23 settembre	1969
Laos	23 gennaio	1964 S	23 gennaio	1964
Lesotho	31 ottobre	1966 S	31 ottobre	1966
Libano	1° giugno	1977	1° giugno	1978
Liberia	1° maggio	1931	1° maggio	1932
Libia	13 giugno	1961	13 giugno	1962
Lituania	26 settembre	1994	26 settembre	1995
Lussemburgo	24 luglio	1964	24 luglio	1965
Macedonia	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Madagascar	1° novembre	1960 S	1° novembre	1960
Malawi	19 novembre	1999	19 novembre	2000
Malaysia	11 novembre	1957 S	11 novembre	1957
Mali	22 settembre	1960 S	22 settembre	1960
Malta	4 gennaio	1965 S	4 gennaio	1965
Marocco	20 maggio	1957	20 maggio	1958
Mauritania	20 giugno	1961 S	20 giugno	1961
Maurizio	2 dicembre	1969	2 dicembre	1970
Messico	12 maggio	1934	12 maggio	1935
Moldova	23 marzo	2000	23 marzo	2001
Myanmar	4 marzo	1955	4 marzo	1956
Namibia	15 novembre	2000	15 novembre	2001
Nauru	5 settembre	1968 S	5 settembre	1968
Nicaragua	12 aprile	1934	12 aprile	1935
Niger	27 febbraio	1961 S	27 febbraio	1961
Nigeria	17 ottobre	1960 S	17 ottobre	1960
Norvegia	1° luglio	1932	1° luglio	1933
Nuova Zelanda	29 marzo	1938	29 marzo	1939
Isole Cook	4 dicembre	1946	4 dicembre	1946
Niue	4 dicembre	1946	4 dicembre	1946
Tokelau	7 giugno	1956	7 giugno	1956
Oman	30 ottobre	1998	30 ottobre	1999
Paesi Bassi	31 marzo	1933	31 marzo	1934
Antille olandesi	31 marzo	1933	31 marzo	1934
Aruba			1° gennaio	1986
Pakistan	23 dicembre	1957	23 dicembre	1958
Panama	16 maggio	1966	16 maggio	1967
Papua-Nuova Guinea	1° maggio	1976 S	16 settembre	1975
Paraguay	28 agosto	1967	28 agosto	1968
Perù	1° febbraio	1960	1° febbraio	1961
Polonia	30 luglio	1958	30 luglio	1959

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di succes- sione (S)		Entrata in vigore	
Qatar	12 marzo	1998	12 marzo	1999
Regno Unito	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Anguilla	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Bermuda	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Brunei	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Gibilterra	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Guernesey	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Isola di Man	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Isole Falkland	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Isole Gilbert e Ellice (Tuva- lu)	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Isole Vergini britanniche	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Jersey	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Montserrat	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Sant'Elena	3 giugno	1931	3 giugno	1932
Rep. Centrafricana	27 ottobre	1960 S	27 ottobre	1960
Repubblica Ceca	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	5 dicembre	1956	5 dicembre	1957
Romania	28 maggio	1957	28 maggio	1958
Ruanda*	20 gennaio	1944	20 gennaio	1945
Russia	23 giugno	1956	23 giugno	1957
Saint Kitts e Nevis	12 ottobre	2000	12 ottobre	2001
Salomon, Isole	6 agosto	1985 S	6 agosto	1985
San Marino	1° febbraio	1995	1° febbraio	1996
San Vincenzo e Grenadine	21 ottobre	1998 S	31 maggio	1995
Santa-Lucia	14 maggio	1980 S	14 maggio	1980
Seicelle	6 febbraio	1978 S	6 febbraio	1978
Senegal	4 novembre	1960 S	4 novembre	1960
Sierra Leone	13 giugno	1961 S	13 giugno	1961
Singapore	25 ottobre	1965 S	25 ottobre	1965
Siria	30 ottobre	1961 S	30 ottobre	1961
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	29 maggio	1992 S	29 maggio	1992
Somalia	18 novembre	1960 S	18 novembre	1960
Spagna	29 agosto	1932	29 agosto	1933
Sri Lanka	5 aprile	1950	5 aprile	1951
Sudafrica	5 marzo	1997	5 marzo	1998
Sudan	18 giugno	1957	18 giugno	1958
Suriname	15 giugno	1976 S	25 novembre	1975
Svezia	22 dicembre	1931	22 dicembre	1932
Svizzera	23 maggio	1940	23 maggio	1941
Swaziland	26 aprile	1978 S	26 aprile	1978
Tagikistan	26 novembre	1993 S	26 novembre	1993
Tanzania	30 gennaio	1962 S	30 gennaio	1962
Thailandia	26 febbraio	1969	26 febbraio	1970

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di succes- sione (S)		Entrata in vigore	
Togo	7 giugno	1960 S	7 giugno	1960
Trinidad e Tobago	24 maggio	1963 S	24 maggio	1963
Tunisia	17 dicembre	1962	17 dicembre	1963
Turchia	30 ottobre	1998	30 ottobre	1999
Turkmenistan	15 maggio	1997	15 maggio	1998
Ucraina	10 agosto	1956	10 agosto	1957
Uganda	4 giugno	1963 S	9 ottobre	1962
Ungheria	8 giugno	1956	8 giugno	1957
Uruguay	6 settembre	1995	6 settembre	1996
Uzbekistan	13 luglio	1992 S	13 luglio	1992
Venezuela	20 novembre	1944	20 novembre	1945
Vietnam	6 giugno	1953	6 giugno	1954
Yemen	29 luglio	1976	29 luglio	1977
Zambia	2 dicembre	1964 S	2 dicembre	1964
Zimbabwe	27 agosto	1998	27 agosto	1999

* Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

Riserve e dichiarazioni

Burundi

La convenzione sarà applicata al territorio del Burundi con le seguenti modificazioni:

I. I seguenti testi sostituiscono i capoversi a) e c) dell'articolo 2:

- a) qualsiasi lavoro o servizio, richiesto in virtù delle leggi sul servizio militare obbligatorio e destinato all'esecuzione di opere che hanno carattere puramente militare, o ad opere d'interesse pubblico in seguito a decisione delle autorità competenti;
- c) qualsiasi lavoro o servizio, richiesto da una persona come conseguenza di una qualunque decisione giudiziaria, o da una persona incarcerata in virtù di una decisione legittima dell'autorità amministrativa, a condizione che il lavoro o il servizio venga eseguito sotto la vigilanza e il controllo delle autorità pubbliche;

II. I seguenti testi sono aggiunti all'articolo 19:

In deroga ai disposti del paragrafo 1, le autorità competenti potranno, ove ciò sia giustificato da incuria o imprevidenza della popolazione, autorizzare il ricorso alle colture obbligatorie, a titolo di misura d'insegnamento agricolo, tuttavia con riserva che:

- a) l'obbligo così imposto sarà temporaneo e cesserà non appena le collettività cui è applicato si saranno abituate a delle colture;
- b) l'obbligo sarà applicato solamente alla coltura delle terre demaniali o delle terre degli interessati stessi;
- c) i prodotti delle colture così imposte ed i profitti derivanti dalla loro vendita resteranno proprietà delle persone o collettività interessate;
- d) si adotteranno le misure necessarie per assicurare uno smercio quanto più vantaggioso dei prodotti;
- e) si adotteranno le misure necessarie per proteggere le collettività e le persone interessate contro ogni frode da parte degli acquirenti dei prodotti, segnatamente grazie alla determinazione di un prezzo minimo d'acquisto ed a regolamenti concernenti il peso ed il pagamento.

In deroga a quegli stessi disposti, le autorità potranno autorizzare il ricorso a piantagioni obbligatorie di essenze forestali per rimboschimento.

Cina

Dal 3 giugno 1931 al 30 giugno 1997, la convenzione era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° luglio 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giugno 1997, la convenzione è applicabile alla RAS Hong Kong dal 1° luglio 1997.

In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 luglio 1999, la Convenzione è applicabile dal 20 dicembre 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.

Ruanda

La stessa riserva del Burundi.